



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FILIPPINI	STEFANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	AQUINO	NUNZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11266/2018  
depositato il 20/07/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK7013400182/2018 IRPEF-ALTRO 2014  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
FAZIO AVV.  
VIA TARANTO 44 SC UN 00182 ROMA RM

Commissione Tributaria Provinciale  
di ROMA  
via Labicana n. 123 - 00184 ROMA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 11266/2018

UDIENZA DEL

16/09/2019 ore 11:00

N°

14783/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

13 NOV. 2019

Il Segretario

Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, la ricorrente, rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale. Infatti, in data 25/01/2018 veniva notificato l'avviso di accertamento n. TK7013400182/2018, emesso a seguito di P.V.C. della G.d.F. Velletri, con il quale gli accertatori recuperavano canoni di locazione percepiti dalla Contribuente indicata in epigrafe e non dichiarati per complessivi euro 14.915,00 per l'anno di imposta 2014, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/1973, avanzando una pretesa impositiva ai fini delle imposte dirette per euro 4.698,00 oltre sanzioni ed interessi.

La ricorrente lamenta : 1) nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento impugnato nonché dell'intera procedura di riscossione stante la nullità e/o invalidità del p.v.c. n. 653/2017 per mancanza dei requisiti minimi richiesti ex lege; 2) invalidità e/o nullità radicale e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nonché dell'intera procedura di riscossione stante la invalidità e/o la nullità e/o illegittimità del verbale di constatazione n. 653/2017 per vizi propri per violazione della L. 212/2000 – statuto dei diritti del contribuente – con conseguente nullità formale dell'atto ed ulteriore insanabile violazione del diritto di difesa del contribuente; 3) invalidità e/o nullità radicale dell'avviso di accertamento impugnato nonché dell'intera procedura di riscossione stante la violazione ex art. 12, comma 7 della L. 212/2000, ovvero per l'omessa valutazione delle osservazioni e delle richieste formulate dalla ricorrente, con conseguente nullità e/o invalidità dell'atto impugnato ed ulteriore insanabile violazione del diritto di difesa del contribuente; 4) invalidità e/o nullità radicale dell'avviso di accertamento impugnato nonché dell'intera procedura di riscossione stante l'omessa allegazione del bollettino di pagamento ovvero del modello di pagamento F24 con conseguente indeterminatezza del quantum da pagare nullità e/o invalidità dell'atto impugnato ed ulteriore insanabile violazione del diritto di difesa del contribuente; 5) nullità, invalidità ed inefficacia probatoria delle dichiarazioni dei terzi riportate nel verbale di constatazione n. 653/2017 con conseguente nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento impugnato nonché dell'intera procedura di riscossione; 6) nel merito, infondatezza della pretesa per carenza di elementi di prova; 7) erronea quantificazione delle somme richieste e mancata indicazione dei criteri di calcolo; chiedendo, in definitiva, all'Onorevole Commissione Tributaria adita, previa sospensione dell'avviso di accertamento impugnato, sulla base dei motivi su esposti con vittoria di spese.

L'Amministrazione convenuta si è costituita ritualmente contestando le avverse richieste.

All'udienza del 16.9.2019 la Commissione riservava di decidere ai sensi dell'art. 35 della procedura tributaria.





## MOTIVI

Risulta dagli atti che l'accertamento si basa esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali di soggetti ascoltati dai verificatori e trasfuse nel richiamato PVC.

Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass, Sez. 5, Sentenza n. 9402 del 20/04/2007, Rv. 598198 - 01), nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo - nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un'ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente -, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale. Deve dunque ritenersi che gli indizi possano assurgere a prove documentali se confortati da ulteriori indagini, che nella fattispecie risultano del tutto mancate, sia sul versante della verifica della percezione di somme da parte della ricorrente, sia in punto di affidabilità dei soggetti dichiaranti (tutti stranieri dei quali neppure certa risulta la adeguata conoscenza delle lingua italiana). Né può assurgere a riscontro idoneo la sola circostanza dell'essere proprietari di immobili, attesa la non univocità del dato rispetto all'esistenza delle locazioni attribuite.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso può essere accolto, compensando tra le parti le spese di giudizio in considerazione della particolare incertezza delle questioni.

PQM

A scioglimento della riserva ex art 35, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma, 16.9.2019.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

